



# *Città di Oppeano*

*Provincia di Verona*

Prot. n.

Oppeano, li 06/05/2020

## **ORDINANZA SINDACALE N. 18**

### **APERTURA CAMPI TENNIS – TENNIS CLUB di Oppeano.**

#### **IL SINDACO**

Richiamato il D.P.C.M. 26 aprile 2020, recante le ultime disposizioni - valide fino al 17 maggio 2020 - in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 44 del 03 maggio 2020 *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica de virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.”*

Precisato che la citata ordinanza:

- al punto 4 avente oggetto: Attività motoria e sportiva nel territorio regionale consente: *“lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo familiare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l'arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc.”*;
- il punto 5 avente oggetto: Attività agonistica in impianti sportivi consente: *“la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell'allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all'aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine”*.

Richiamato l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come successivamente modificato ed integrato;

#### **DISPONE**

#### **per quanto esposto in narrativa:**

l'apertura dei campi gioco per il tennis - gestiti dal Tennis Club di Oppeano

#### **ORDINA**

- l'utilizzo dei campi gioco da tennis da parte di sole persone adulte e nel numero di due sole persone alla volta (due giocatori – oppure - maestro e allievo);
- il cambio/alternanza dei giocatori che deve avvenire nel parcheggio esterno all'impianto sportivo;
- il divieto di utilizzo di docce e spogliatoi.

**DISPONE**

- L'invio della presente ordinanza al Tennis Club di Oppeano, che dovrà vigilare sull'ottemperanza della stessa, nonché la sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente on-line;

**AVVERTE**

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del Decreto Legge 23/02/2020, n. 6;
- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune;

**IL SINDACO**  
rag. Pietro Luigi Giaretta  
